BETA COMMERCIALISTI ASSOCIATI
STUDIO DI CONSULENZA IN ECONOMIA E LEGISLAZIONE DELL'IMPRESA

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE TRA COMMERCIALISTI FONDATA DA RODOLFO A. BIOLCHINI

VIA FONTERASO, 36
41121 MODENA
TEL. +39 059 211665

VIA S. GIOVANNI EV., 9
41042 FIORANO M. (MO)
TEL. +39 0536 929711

VIA FUORI PONTE, 1
42014 CASTELLARANO (RE)
TEL. +39 0536 826710

FAX + 39 0536 921224

ASSOCIATI:
MARCO BIOLCHINI
GILBERTO MONTECCHI *
DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI
* DOCENTE A CONTRATTO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE D'IMPRESA UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA

COLLABORATORI:
MASSIMILIANO PINELLI
MARZIA BENEDETTI
SIMONA BORGHI
ELISA BELLELLI
ELISA POLI
DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI
ROBERTA COSTI
REVISORE LEGALE
ERIKA PELLACANI
CONSULENTE DEL LAVORO

PRATICANTI:
ANDREA CASSANELLI
FEDERICA PALTRINIERI
LAURA BIGARELLI

Spett.le
Fondazione OIC
Via Poli, 29 - 00187 Roma
e-mail: staffoic@fondazioneoic.it

Oggetto: "OIC 5 - BILANCI DI LIQUIDAZIONE - bozza per la consultazione".

Mi permetto di sottoporre alla Vs. attenzione alcune note ed osservazioni in ordine al documento in oggetto e relative proposte di modifica (il testo che si propone di aggiungere è in colore azzurro, con i caratteri sottolineati, mentre quello che si propone di ~~eliminare~~ è in colore rosso, con i caratteri barrati).

§ **1**): Non esiste una definizione codicistica di liquidazione "volontaria". L'avvio della liquidazione di una società potrebbe, infatti, essere dovuta anche a cause di scioglimento "involontarie" come la perdita del capitale sociale.

Il principio contabile OIC 5 ha lo scopo di disciplinare i criteri di redazione dei bilanci di liquidazione ~~volontaria~~ predisposti ai sensi dell'articolo 2490 del codice civile. Esulano dal presente principio i rendiconti predisposti nell'ambito della liquidazione giudiziale.

§ **3**): In questa sede, preciserei che il "nuovo" OIC 5 – al contrario della versione precedente – non tratta né i bilanci della fase pre-liquidatoria né il c.d. bilancio iniziale di liquidazione (non obbligatorio). Con riguardo al rendiconto della gestione degli amministratori si propone di fare un richiamo al principio contabile OIC 30.

Il presente principio si applica alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile. Le disposizioni del codice civile prese a riferimento per la redazione del presente principio sono riportate nel capitolo *"I bilanci di liquidazione nella legislazione civilistica"*. Il presente principio non tratta né i bilanci della fase-preliquidatoria di cui all'art. 2487-*bis* del codice civile (ossia situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento e rendiconto della gestione degli amministratori) né il c.d. bilancio iniziale di liquidazione, la cui redazione non è peraltro più prevista dalla legge. Con riguardo al rendiconto della gestione degli amministratori si rimanda al principio contabile OIC 30.

§ **11**): Al fine di evitare la sovrapposizione tra numeri delle voci del conto economico ed evitare di avere, ad esempio una voce "A6" ed una voce "B6", ossia

due voci identificate con il n. 6, si propone di identificare le voci aggiunte agli schemi codicistici con il "bis" (andando poi ad aggiornare il resto del documento, compresi gli schemi riportati nelle appendici).

Nello schema di conto economico di cui all'Appendice A sono state aggiunte le voci A~~6~~5-bis "Proventi della procedura liquidatoria" e B~~15~~14-bis "Oneri della procedura liquidatoria", che comprendono i componenti positivi e negativi di reddito derivanti dalla realizzazione delle attività in dismissione.

§ **55**): Si propone di precisare che le "Rettifiche di liquidazione" devo essere classificate nella voce "VI - Altre riserve".

Alle poste di patrimonio netto si applicano le disposizioni dell'OIC 28. Le "Rettifiche di liquidazione" devo essere classificate nella voce "VI - Altre riserve".

§ **71**): Il primo bilancio annuale intermedio di liquidazione è preceduto non da un bilancio d'esercizio (o annuale intermedio di liquidazione) ma dal rendiconto della gestione degli amministratori.

La società può riflettere nella valutazione degli elementi dell'attivo o del passivo i fatti successivi rilevanti ai fini realizzativi dell'attività liquidatoria intervenuti tra la data di chiusura dell'esercizio (o del rendiconto della gestione degli amministratori) e la data di formazione del bilancio, quando tali fatti hanno comportato in via definitiva il realizzo, l'estinzione o l'insussistenza di attività o passitivà. La contropartita a conto economico è rappresentata dalla voce A~~6~~5-bis "Proventi della procedura liquidatoria" o B~~15~~14-bis "Oneri della procedura liquidatoria", che comprendono i componenti positivi e negativi di reddito derivanti dalla realizzazione delle attività in dismissione o estinzione delle passività.

Appendice C e **Appendice D**: si segnale che manca una "m" rispettivamente in *"Attività immateriali"* e *"Immobilizzazioni immateriali"*.

Ringrazio per l'attenzione ed invio, con l'occasione, i migliori saluti.

Modena, 10 luglio 2024.

Gilberto Montecchi
g.montecchi@studiobetasrl.it